DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1990

che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° febbraio 1990 e rettifica le decisioni 89/582/CEE, Euratom, CECA e 89/619/CEE, Euratom CECA che adeguano i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° settembre 1989 e dal 1° novembre 1989 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo

(90/252/Euratom, CECA, CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3728/89 (2), in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X,

considerando che, con il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1051/90 del Consiglio (3), sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1990 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;

considerando che è opportuno adeguare, a decorrere dal 1° febbraio 1990, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione, la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati;

considerando che è opportuno rettificare le decisioni 89/582/CEE, Euratom, CECA della Commissione (4), che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° settembre 1989, e 89/619/CEE, Euratom, CECA (5), che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° novembre 1989,

DECIDE:

Articolo 1

Con effetto dal 1° febbraio 1990 i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

Articolo 2

Con effetto dal 1° settembre 1989 e 1° novembre 1989, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nel Burundi corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come qui di seguito indicato:

— settembre 1989: 82,91
— novembre 1989: 82,91.

Articolo 3

I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data di effetto della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1990.

Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 108 del 28. 4. 1990, pag. 1.
(4) GU n. L 324 del 9. 11. 1989, pag. 31.
(5) GU n. L 356 del 6. 12. 1989, pag. 20.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori
Brasile	51,36
Iugoslavia	28,81
Perù	202,99
Polonia	7,20
Somalia	27,02
Turchia	60,90
Uganda	86,77
Uruguay	53,50
Venezuela	54,33
Zambia	78,18